

studio coordinato da Roberto Maurizio, psicopedagogo di Zancan Fondazione, e composto da quattro giudici onorari, sociologi e pedagogisti. Il loro lavoro ha preso in esame i percorsi degli adolescenti stranieri segnalati nel primo semestre 2008, in tutto 41 ragazzi (20 maschi e 21 femmine, complessivamente pari al 45% dei giovani segnalati nello stesso periodo). Tra questi, 19 erano giunti in Italia per ricongiungimento familiare, 8 erano nati in Italia, 2 gli adottivi, 12 i minori non accompagnati.

Questa prima osservazione indirizza già l'osservazione: da un lato i minori non accompagnati, quasi esattamente coincidenti con il gruppo di ragazzi fermati per prostituzione, perennemente in fuga dalle comunità educative e da tutto ciò che può porre loro delle regole o dei freni e per questo i più difficili da intercettare; dall'altro essenzialmente i minori ricongiunti, viaggiatori non per scelta, profondamente divisi tra due culture, con la difficoltà di ritrovarsi in una famiglia che imparano da capo a conoscere e nella quale riconoscersi.

Tra i ragazzi segnalati, quasi la metà (19) aveva in corso un procedimento penale. In questi casi il percorso amministrativo risultava un accompagnamento ad una assunzione di responsabilità che con il processo avrebbe trovato una sua completezza ma alla quale era possibile prepararsi, di concerto con i servizi e con la famiglia, in un percorso rieducativo agile e negoziato, non ancora costrittivo, mirato sulle potenzialità del ragazzo.

La sostanza di questi percorsi, infatti, si basa da un lato sul consenso con il minore e la sua famiglia — e dunque anche su una fase di intervento per la costruzione del consenso —, dall'altro sulla indispensabile collaborazione con i servizi del territorio.

Questa prima indagine ha avuto prevalentemente uno scopo conoscitivo di un'area di minori prossimi alla devianza, ma molte sono ancora le potenzialità di uno studio in questa direzione. In un arco di tempo più ampio, e con un campione più significativo e aperto a minori italiani e stranieri, una ricerca su questi temi permetterebbe sia di raggiungere una conoscenza più approfondita di questi ragazzi, da cui trarre orientamenti per progetti mirati di prevenzione e contrasto della devianza, dall'altro di valutare l'efficacia dei procedimenti amministrativi alla luce di come concretamente si sviluppa la storia dei minori incontrati.

Va detto, infine, che i procedimenti ex art. 25 e l'indagine che li ha accompagnati hanno suscitato la curiosità e l'attenzione di operatori dei servizi e della giustizia anche in altre regioni: proprio dal Piemonte e dalla Sicilia sono giunti segnali di interesse per un possibile confronto su percorsi analoghi effettuati dai rispettivi Tribunali per i Minorenni con i minori "a rischio".

15. Relazione su istanze pervenute

Elemento essenziale della presente relazione è la presentazione dei casi trattati dal Servizio sulla base delle istanze pervenute.

Le istanze pervenute, in quantità che resta modesta, mostra comunque una tendenza alla crescita rispetto al biennio precedente. La modalità preferita è l'e-mail, praticamente raddoppiata rispetto al passato, mentre era solo la terza nel biennio precedente. L'andamento delle istanze appare costante, con una evidente crescita nell'ultimo mese, attribuibile forse all'effetto di una qualche pubblicità che il Servizio ha dato all'esistenza del Difensore civico. Per monitorare questo aspetto da quest'anno sarà richiesto agli istanti di indicare da quale fonte abbiano appreso dell'esistenza del Difensore. Altri elementi di conoscenza relativi a chi si rivolge al Servizio sarebbero certo utili, ma attualmente improponibili stante le risorse attribuite.

L'efficacia della Difesa civica, nei casi naturalmente in cui si è ritenuta fondata la richiesta, da parte del Servizio, prima del mio arrivo, da me a partire dalla nomina, è attestata dall'adeguamento dell'Amministrazione interessata alle indicazioni date. In un solo caso tale adeguamento non vi è stato. Si trattava di un possibile sgravio di una sanzione comminata in materia di ICI nei confronti di un cittadino, che si trovava in situazione di ricovero nel periodo in cui l'imposta era dovuta. Questa tesi, fondata anche sul richiamo al D.Lgs 472/97 per le particolari circostanze che indicava quanto meno una sproporzione tra sanzione e violazione, non è stata accolta dall'Amministrazione

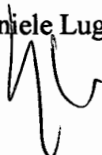
locale, non convenzionata con la Regione e priva di un proprio difensore, con la motivazione che il caso non era previsto dal Regolamento adottato in materia.

Va pure considerata la funzione di ascolto e orientamento offerto ai cittadini. Si tratta di un'attività rilevante e non semplice, anche per le caratteristiche di numerosi interlocutori.

Il quadro complessivo dell'attività riferita alle istanze è desumibile dall'allegato.

Allegato 5 Istanze pervenute

Daniele Lugli



Allegati alla Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico regionale nell'anno 2008

Allegato 1 - Attività svolte a partire dall'elezione del Difensore civico da parte dell'Assemblea legislativa (22 maggio 2008), oltre alla presenza in Ufficio per gli incontri richiesti, la trattazione dei casi e lo svolgimento dei compiti connessi.

MAGGIO

23 Padova Casa circondariale Due palazzi, partecipazione a giornata di studio *Sto imparando a non odiare*

24 Ferrara Aula Magna giurisprudenza, partecipazione a convegno su immigrazione

29 incontro con Presidente e direttore Direttore Generale dell'Assemblea legislativa, dirigente del Servizio e collaboratori dell'Ufficio

GIUGNO

3 Ferrara, con Pat Patfoort, esperta in mediazione penale e dei conflitti, laboratorio in carcere

4 – 5 Ferrara, con Pat Patfoort, laboratorio Agire la sicurezza per agenti delle forze dell'ordine, operatori dei servizi e del Terzo settore

4 Portomaggiore (Ferrara), con Pat Patfoort, incontro con cittadini e stranieri dedicato all'interculturalità

5 Bologna, con Pat Patfoort, conferenza aperta alla cittadinanza introdotta dal Presidente del Tribunale minorile, con magistrati togati e onorari.

7 Portomaggiore (Ferrara) conduzione, con operatori del Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara, di Open space technology sui temi dell'immigrazione

23 Bologna, Coordinamento difensori enti locali

26 Bologna, incontro con Presidente Commissione statuto

27 Bologna, incontro con Presidenza Regione, Sottosegretario

29 Roma, Conferenza dei Difensori, Civici di Regioni e Province autonome

LUGLIO

10 Rimini, incontro con i difensori civici locali della provincia di Rimini

15 Bologna, incontro di presentazione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa

18 Bologna, partecipazione alla Presentazione del VI° rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura – Anno 2007)

22 Ferrara, incontro con i difensori civici locali della provincia di Ferrara

23 Bologna, intervista da parte dei ricercatori dell'Università di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli. Discussioni casi 2006-2007

24 Ravenna, Consiglio comunale, presentazione relazione anno 2007

AGOSTO

2 Bologna, stazione ferroviaria, partecipazione cerimonia commemorativa strage

13 Ferrara, incontro con il Difensore civico del Comune e della Provincia di Ferrara

SETTEMBRE

11 Bologna, partecipazione a convegno Città educativa e incontro con Presidente e Direttore Generale Assemblea legislativa

12 Bologna, partecipazione al Coordinamento dei Garanti delle Persone private della libertà personale su invito della Garante di Bologna, coordinatrice nazionale

13 Agliana – Quarrata (PT), 15^{ima} Marcia della Giustizia sul tema "Ambiente e povertà"

15 Milano, presso il Garante provinciale Convegno "Pubblica amministrazione, discrezionalità e controlli. Il ruolo del Difensore Civico"

16 Bologna, incontro con la Consigliera di parità.

17 Bologna, incontro con Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per programmazione attività e strutture
18 – 19 Varenna (LC) 54° Convegno Nazionale di Studi Amministrativi “La responsabilità della P.A. per lesioni di interessi legittimi”
24 Bologna, Seminario “Partecipazione” e Ca’ di Pippo, Monte delle Formiche, Pianoro (BO) incontro con Guide Scout su “Diritti umani e Nonviolenza”
25 Bologna, incontro con il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione per concordare partecipazione a comitato di Direzione
26 – 27 Piacenza, partecipazione a Festival del diritto
29 Bologna, incontro con Responsabile Servizio Informazione per impostare attività di comunicazione relativa alla Difesa civica

OTTOBRE

2 Molinella (Bologna), Giornata internazionale della nonviolenza, nella mattinata incontro con le scuole e nella serata incontro con la cittadinanza sul tema “Abitare la Pace”, nel pomeriggio a Bologna incontro con Garante persone private della libertà personale e giudice onorario del tribunale per i minorenni
3 Ferrara, Partecipazione al Festival del settimanale “Internazionale”
6 Roma, Conferenza dei Difensori, Civici di Regioni e Province autonome
14 – 16 Reggio Emilia, Convegno governare con i cittadini
20 Ferrara, introduzione dell'incontro con il Prof. Antonio Slavich, già direttore dell'Ospedale psichiatrico di Ferrara, sul tema “Nonviolenza e follia”
21 Ferrara, con Marisela Ortiz Rivera incontri con studenti presso il Liceo classico e liceo sociale sui diritti umani violati, nella mattinata e nel pomeriggio a Modena, intervento all'iniziativa “Modena incontra PAT PATFOORT”
22 Bologna, partecipazione Coordinamento dei Garanti delle Persone private della libertà personale
24 Bologna, Coordinamento difensori enti locali
28 Ravenna, incontro con il Presidente della Provincia di Ravenna e con il Direttore del Consorzio servizi sociali
30 Ferrara, introduzione all'incontro “La legge ‘Basaglia’ trent'anni dopo” con lo psichiatra Guglielmo Russo
31 Bologna, incontro presso la Provincia per concordare assemblea metropolitana sul tema della Difesa civica.

NOVEMBRE

2 – 4 Berlino, partecipazione all'Ombudsman Seminar 2008
6 Bologna, incontro con Coordinamento Regionale di gestione dei Centri Servizi per il volontariato
14 – 15 Ferrara, Assemblea Nazionale pace e diritti umani “Costruiamo la città dei diritti umani”
17 Bologna, Seminario “60 anni dopo” dedicato alla Costituzione
18 Bologna, incontro con Ufficio di Presidenza, per programmazione attività e strutture
21 Bologna, Seminario Cismai “Bambini da proteggere anche in famiglia – Il compito delle istituzioni e dei servizi”
24 Milano, Convegno “Le Metropoli europee per la rete della difesa civica”
27 Parma, Coordinamento dei Difensori civici della provincia di Parma

DICEMBRE

1 Bologna, incontro con il Comitato tecnico Centro regionale contro la discriminazione e con il Comitato di Direzione
2 Bologna, incontro con i responsabili di Equitalia
5 Forlì, Terza Conferenza regionale sul Servizio Civile
10 Padova, Università Convegno “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”

- 11 Bologna, relazione nell'ambito dell'iniziativa Diritti'n Scena
- 12 Bologna, relazione nell'ambito del convegno "Cittadini si diventa"
- 17 Ferrara, relazione nell'incontro, promosso da Comune e Provincia "Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale"
- 18 Bologna, incontro con Corecom
- 19 Ravenna, relazione al Seminario "I Diritti del Minori – riflessione ed esperienze" promosso dal Consorzio servizi sociali
- 22 Bologna, incontro con Paola Cigarini, responsabile della Conferenza regionale Volontariato e Giustizia e con altri esponenti del volontariato

Allegato 2 - Dichiarazione europea. Strasburgo ottobre 2007

Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007

La Rete europea dei difensori civici ha stilato la presente relazione per far conoscere meglio la dimensione comunitaria del lavoro dei difensori civici e per chiarire quale tipo di servizio forniscono a chi presenta una denuncia su materie che rientrano nell'ambito scopo del diritto dell'Unione europea («UE»).

I difensori civici nazionali e regionali contribuiscono in maniera essenziale ad assicurare che i cittadini e i residenti dell'UE possano conoscere ed esercitare i propri diritti. Assieme al Mediatore europeo, essi costituiscono la Rete europea dei difensori civici.

La Rete europea dei difensori civici riunisce, su base volontaria, i difensori civici nazionali e regionali e altri organi simili degli Stati membri dell'Unione europea, i difensori civici nazionali dei paesi candidati e di Islanda e Norvegia, il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. In Germania le commissioni per le petizioni a livello nazionale e regionale svolgono un ruolo simile ai difensori civici e fanno parte della Rete.

Il diritto e la politica dell'UE hanno ripercussioni sempre maggiori sulla vita quotidiana dei cittadini e dei residenti degli Stati membri. La loro applicazione è per lo più di competenza delle autorità pubbliche degli Stati membri.

I difensori civici nazionali e regionali trattano le denunce contro le autorità pubbliche degli Stati membri, ivi comprese quelle che rientrano nell'ambito del diritto comunitario. Il Mediatore europeo supervisiona le istituzioni dell'UE, come ad esempio la Commissione europea.

Le denunce presentate contro le autorità pubbliche di uno Stato membro, incluse quelle concernenti questioni che rientrano nell'ambito del diritto comunitario, sono gestite dal difensore civico nazionale o regionale competente. Il Mediatore europeo si occupa delle denunce presentate contro le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.

Nonostante i poteri e le competenze dei diversi difensori civici appartenenti alla Rete differiscano ampiamente, tutti sono impegnati a fornire al pubblico un servizio imparziale, efficiente ed equo, sostenendo, nei limiti dei rispettivi mandati, i principi su cui si fonda l'Unione europea.

«L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri» (articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea).

Una delle attività più importanti della Rete è condividere le informazioni relative al diritto comunitario e alle migliori prassi, onde offrire al pubblico il miglior servizio possibile. I difensori civici nazionali e regionali appartenenti alla Rete possono chiedere al Mediatore europeo di rispondere per iscritto a quesiti concernenti il diritto comunitario e la sua interpretazione, ivi compresi i quesiti che emergono nella gestione di casi specifici.

Il ruolo e gli obiettivi dei difensori civici

I difensori civici appartenenti alla Rete, sono persone indipendenti e imparziali, le cui sono funzioni sono stabilite dalla costituzione o da leggi e che si occupano delle denunce presentate contro le autorità pubbliche.

Essi tentano di trovare una soluzione adeguata a ciascuna denuncia. A seguito delle proprie indagini su una denuncia, un difensore civico che la consideri fondata ha la possibilità di criticare quanto fatto e dire in che modo, secondo la propria opinione, si sarebbe dovuto trattare il caso. In numerosi Paesi, il difensore civico ha la possibilità di proporre rimedi quali, ad esempio, la revisione di una decisione, la presentazione di scuse o la concessione di un risarcimento economico. Alcuni difensori civici possono tentare di raggiungere una soluzione amichevole della controversia.

Talvolta, il denunciante ha la possibilità di scegliere se rivolgersi a un difensore civico o a un tribunale. Di norma, però, un difensore civico non può occuparsi di una denuncia se della questione

si sta occupando o si è già occupato un tribunale. A differenza delle sentenze emesse dai tribunali, le decisioni adottate dai difensori civici non sono giuridicamente vincolanti, ma di solito le autorità pubbliche seguono le raccomandazioni del difensore civico. In caso contrario, questi può richiamare l'attenzione politica e pubblica sul caso, per esempio attraverso una relazione al Parlamento.

Oltre a rispondere alle denunce, i difensori civici lavorano attivamente per migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici: incoraggiano la buona amministrazione e il rispetto dei diritti, suggeriscono soluzioni adeguate a problemi sistemici, diffondono le migliori prassi e promuovono una cultura di spirito di servizio.

I difensori civici incoraggiano le autorità pubbliche a considerare le denunce come un'opportunità di comunicare in maniera efficace con il denunciante e di rimediare a eventuali carenze del servizio offerto.

Conseguentemente, la maggior parte dei difensori civici tendono ad aprire un'indagine su una denuncia solo se all'organo contro il quale è stata presentata è già stata concessa una ragionevole possibilità di risolvere il problema da solo.

L'ambito esatto in cui un difensore civico può intervenire varia all'interno della Rete, ma normalmente comprende: violazioni dei diritti, inclusi i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali ed altri comportamenti illeciti, tra cui la mancanza di rispetto per i principi generali del diritto; e l'agire in maniera non conforme ai principi della buona amministrazione. Tra gli esempi di cattiva amministrazione che un difensore civico può contribuire a correggere vi sono i ritardi ingiustificati, l'inosservanza delle politiche o delle procedure stabilite, la mancanza di imparzialità o di equità, la fornitura di informazioni o consigli inadeguati, l'incoerenza e la scortesia.

Servizio al pubblico

I difensori civici della Rete si impegnano a trattare con rispetto e cortesia tutti i membri del pubblico e mirano ad avere uno spirito di servizio e ad essere accessibili, equi, imparziali, coerenti ed efficienti.

Entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla necessità di rispettare la privacy e le richieste legittime di riservatezza, i difensori civici della Rete perseguono la trasparenza nelle loro azioni e decisioni: pubblicano i criteri applicati nel trattare le denunce, motivano le loro decisioni e riferiscono pubblicamente sulle loro attività.

Nelle loro indagini i difensori civici della Rete cercano di mantenere il giusto equilibrio tra accuratezza e rapidità, tenendo conto degli interessi del denunciante e della necessità di utilizzare le risorse in modo efficace.

Accessibilità

I difensori civici della Rete si impegnano a facilitare il libero ed equo accesso a chiunque abbia diritto ad usufruire dei loro servizi.

Di norma le denunce possono essere inviate direttamente al difensore civico.

I servizi del difensore civico sono normalmente gratuiti per il denunciante.

Quando la legge impone eccezioni ai principi di cui sopra, il difensore civico cerca, nella misura del possibile, di ridurre al minimo le loro ripercussioni negative sul denunciante.

Gestione delle denunce

I membri della Rete cercano di esaminare con rapidità ed efficacia le denunce, tenendo conto delle disposizioni del diritto comunitario in materia, inclusi i principi generali del diritto, come il rispetto dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea potrebbe costituire un utile punto di riferimento a tale proposito.

Ogni denuncia ricevuta è attentamente esaminata con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di una soluzione adeguata.

Qualora una denuncia fosse irricevibile, il difensore civico ne informa il denunciante in tempi rapidi, spiegando chiaramente la ragione o le ragioni del mancato accoglimento. Se possibile, il difensore civico indica al denunciante un altro organo che potrebbe aiutarlo.

Alcuni difensori civici utilizzano una procedura semplificata laddove un esame preliminare indichi che il problema del denunciante può essere risolto rapidamente, per esempio con una telefonata.

In caso di un'indagine completa sulla denuncia, il difensore civico informa il denunciante in merito all'indagine, o fa in modo che il denunciante abbia facilmente accesso ad informazioni che, per esempio, possono riguardare:

- la procedura utilizzata;
- l'ambito dell'indagine, inclusi l'aspetto o gli aspetti oggetto dell'indagine; e
- l'avanzamento dell'indagine.

Al termine dell'indagine il difensore civico pubblica una relazione scritta o una decisione che, di norma, illustra:

- le conclusioni del difensore civico;
- se il difensore civico ritiene la denuncia giustificata in toto o in parte e per quale motivo; e
- le raccomandazioni del difensore civico, qualora ve ne siano, all'autorità pubblica interessata.

Pubblicazione delle informazioni

I difensori civici della Rete pubblicano informazioni di facile comprensione in forme ampiamente accessibili.

Tali informazioni possono riguardare, ad esempio:

- chi ha diritto a presentare denuncia;
- contro quali autorità pubbliche è possibile presentare denuncia;
- quali attività possono essere oggetto di denunce, comprese le attività che rientrano nell'ambito del diritto comunitario;
- le condizioni di ricevibilità delle denunce;
- come presentare denuncia;
- in quali lingue è possibile presentare denuncia;
- (ove opportuno) le condizioni in cui il difensore civico utilizza una procedura semplificata;
- come ottenere una consulenza individuale sulla possibilità di presentare denuncia (ad esempio attraverso numeri telefonici dedicati)

e le possibili conclusioni e soluzioni qualora la denuncia risultasse giustificata.

Il Mediatore europeo si è impegnato a facilitare ampio accesso alle informazioni pubblicate dai membri nazionali e regionali della Rete.

Il sito web del Mediatore europeo (<http://www.ombudsman.europa.eu>) contiene informazioni sulla Rete e link alle home page dei suoi membri. Su richiesta le informazioni sono fornite anche dall'ufficio del Mediatore europeo (tel. +33 3 88 17 23 13).

Un servizio al pubblico in costante miglioramento

I difensori civici della Rete si impegnano a migliorare continuamente il servizio offerto al pubblico. A tal fine, la presente dichiarazione verrà rivista regolarmente, almeno ogni due anni, al fine di assicurare che rifletta l'evoluzione delle migliori prassi.

Allegato 3 - Proposta di legge Difensore civico nazionale.

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori FLERES, PISCITELLI, AMATO e FERRARA

“Istituzione del Difensore civico nazionale”

Relazione introduttiva

Onorevoli Senatori. – L’istituzione del difensore civico nazionale costituisce, ormai, un ineludibile impegno politico-programmatico volto a consolidare ulteriormente le civiche libertà e i diritti di cittadinanza.

Semplificando, si può affermare che il necessario e legittimo rafforzamento degli esecutivi, sia livello locale ed, auspicabilmente, anche a livello nazionale, relativamente all’esercizio dei poteri costituzionalmente e legislativamente previsti, contribuisce a caratterizzare in termini più incisivi, in linea con quanto si verifica nella maggior parte dei Paesi della Unione europea (UE), l’azione di governo in un quadro di stabilità politica, di coesione, di speditezza e rapidità della fase decisionale, a garanzia dell’interesse pubblico e del soddisfacimento delle domande che provengono dai cittadini intese ad ottenere servizi efficienti, di qualità ed una pubblica amministrazione moderna e partecipata.

Lo spostamento di compiti e funzioni dalle assemblee legislative ed elettive agli esecutivi è in linea con la più evoluta dottrina amministrativa e costituzionale nonché con i funzionali modelli di organizzazione in vigore negli stati democratici.

In questo contesto si inserisce la problematica concernente l’individuazione dei necessari «contrappesi», per evitare possibili tentazioni autoritarie non in linea con lo spirito fondante delle moderne democrazie liberali.

I «contrappesi» naturali, all’interno dei paesi democratici più evoluti, socialmente ed economicamente, sono gli organi di tutela e di garanzia dei diritti del cittadino, contro lo strapotere e la cattiva amministrazione (*mala administration*).

Il nostro Parlamento, nell’ultimo decennio della storia repubblicana, ha costituito per legge diversi organi di garanzia (Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, etc.) che viepiù hanno svolto un ruolo fondamentale di equilibrio e di applicazione puntuale della legge in settori chiave dell’economia, dei diritti e delle libertà civili.

Oggi si tratta di proseguire su questo versante per dar vita ad altri importanti ed ineludibili organi di garanzia, soprattutto a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, proprio per rendere più incisive le innovative norme contenute nella Carta costituzionale e quelle proprie della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, approvata a Nizza nel 2000.

Con altre proposte di legge il primo firmatario proponente ha avvertito, in coerenza con quanto sopra evidenziato, l’esigenza di istituire nel nostro Paese difensori civici settoriali e specialistici, quali il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e il Garante per la tutela dei diritti del fanciullo.

Con il presente disegno di legge si intende, invece, proporre l’istituzione del difensore civico nazionale, non solo per colmare una intollerabile lacuna, ma soprattutto, all’interno dei bilanciamenti istituzionali sopra descritti, per dotare la Repubblica di una figura *super partes* ed indipendente, capace di tutelare i diritti del cittadino nei confronti di una pubblica amministrazione, che sempre più deve essere al servizio degli stessi cittadini e trasformarsi in fattore di promozione

sociale e di concreto veicolo di collegamento fra la comunità amministrata e le istituzioni ai vari livelli di governo territoriale.

L'importanza della difesa civica è sempre più avvertita nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma dell'apparato pubblico, in applicazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, laddove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale ed arginare notevolmente i conseguenti costi che gravano sulle pubbliche finanze. Realizzando così una diffusa partecipazione, soprattutto in campo amministrativo, che serve a rafforzare le istituzioni democratiche.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di disciplinare la materia della tutela non giurisdizionale, diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea e anche dei Paesi dell'Est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito, da tempo, anche il Difensore civico nazionale.

L'istituto del difensore civico – nato nel lontano 1809 in Svezia con la peculiare caratterizzazione di commissario parlamentare (*Ombudsman*) – è ormai presente in quasi tutti i Paesi europei. Ne sono sprovvisti, con l'Italia, solo il Belgio (ove però ciascuna delle due comunità linguistiche ha il proprio *mediateur*), la Germania, la Grecia e il Lussemburgo, dove per altro è stato diversamente disciplinato il «diritto di petizione» e dove sono attivi i «mediatori» per settori specifici.

La situazione di distinzione e di carenza dell'Italia è ora resa più evidente dopo che, nel settembre del 1995, lo stesso Parlamento europeo ha istituito e nominato il mediatore europeo, chiamato ad intervenire nei casi di «cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni comunitarie».

La difesa civica in Italia è presente «a macchia di leopardo», con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini.

È soprattutto molto grave la mancanza del Difensore civico nazionale. I documenti internazionali delle Nazioni unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un Difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce «principali soggetti di preoccupazione» che la figura «di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono» (*Observation du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CCPR/C/79/Add.37); anche il recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe anche a rendere meno inflazionato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che UE e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, «pretendono» che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia, l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà e non l'obbligo degli enti locali di istituire il difensore civico. Disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed arricchita da altre leggi specifiche (ad es. in materia di diritto di accesso agli atti). Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al Difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992, e la legge n. 127, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

L'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale consentirebbe di usufruire della presenza di un interlocutore nazionale per la corrispondente autorità dell'Unione europea e degli altri Paesi dell'Unione; ma soprattutto consentirebbe di dare generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando quelle limitazioni e parzialità – soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato – cui finora sono incorsi i difensori civici regionali, pur nel lodevole sforzo di sostituzione con cui finora hanno operato.

Inoltre, si deve tener presente che lo Stato non può esimersi dall'intervenire proprio perché, anche in base alla Costituzione, sono ad esse affidate la garanzia e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, campo privilegiato dell'intervento del difensore civico.

Insomma, l'istituzione del Difensore civico nazionale (ma il discorso vale anche per quelli regionali e locali, per i quali – tuttavia – non si ritiene di suggerire in questa sede alcuna normativa «coattiva» statale in ordine alla loro istituzione, sia per il dovuto rispetto delle prerogative statutarie, che della autonomia di cui godono gli enti autarchici territoriali) accelererebbe i processi in atto circa la formazione di una compiuta e diffusa cittadinanza che è l'esatto opposto di una condizione di sudditanza, purtroppo ancora presente in molte aree del nostro Paese.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e per gli elementi di valutazione forniti al primo firmatario della presente proposta di legge, i vertici dell'Associazione nazionale difensori civici italiani (ANDCI) e cioè l'Avv. Giuseppe Fortunato, presidente nazionale, e l'Avv. Lino Buscemi, presidente nazionale del Comitato scientifico ANDCI.

Testo

Art. 1. (*Oggetto della legge*)

1. È istituito nel territorio della Repubblica italiana il difensore civico nazionale.

Art. 2. (*Articolazione dell'ufficio*)

1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:

- a) dal difensore civico nazionale;
- b) dal vice difensore civico nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal vice Difensore civico nazionale.

Art. 3. (*Soggetti destinatari degli interventi*)

1. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:

- a) amministrazioni statali, ivi compresi gli uffici decentrati nel territorio nazionale;
- b) aziende statali e società per azioni con la partecipazione di capitale pubblico;
- c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- d) concessionari o gestori di pubblici servizi di rilievo nazionale o sovregionale;
- e) altri soggetti pubblici o privati che comunque gestiscono servizi di interesse nazionale.

Art. 4. (*Ambito dell'intervento*)

1. Il difensore civico nazionale, anche ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, esercita la sua attività in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Egli interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il Difensore civico nazionale assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani, dei cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, dei cittadini extracomunitari e di chiunque possa dimostrare trattamenti in violazione della Costituzione e delle leggi italiane, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il difensore civico nazionale non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 3.

3. Il difensore civico nazionale formula proposte e raccomandazioni in conseguenza delle problematiche da lui esaminate o trattate sia al Governo che al Parlamento della Repubblica.

Art. 5. (Requisiti per la nomina)

1. Il difensore civico nazionale è scelto tra i cittadini italiani dotati di adeguato *curriculum* professionale, documentata esperienza giuridico-amministrativa ed in possesso dei requisiti per l'elezione a senatore della Repubblica. Gli stessi requisiti devono essere posseduti dal vice difensore civico nazionale.

2. Non possono essere nominati soggetti che abbiano subito condanne penali, civili e contabili o che siano destinatari di provvedimenti di rinvio a giudizio.

Art. 6. (Procedura di nomina)

1. Il difensore civico nazionale ed il suo vice sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata dei Presidenti dei due rami del Parlamento e sulla base del parere obbligatorio, emesso in seduta congiunta, delle commissioni affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dopo avere provveduto alla pubblica audizione dei soggetti che hanno presentato domanda per ricoprire l'incarico di difensore civico nazionale e di vice difensore civico nazionale.

2. Il bando pubblico per la scelta del difensore civico nazionale e del vice difensore civico nazionale, è emanato, con apposito decreto, dal Presidente del Senato della Repubblica. Al bando pubblico deve essere data la massima pubblicità.

Art. 7. (Intervento su istanza di parte)

1. Il difensore civico nazionale può intervenire su istanza di cittadini, stranieri, apolidi, enti sia pubblici che privati, associazioni e formazioni sociali.

2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 può essere formulata dagli interessati, per iscritto, per via telematica o oralmente. In quest'ultimo caso la richiesta è verbalizzata d'ufficio.

3. Se la richiesta esula dalle competenze del difensore civico nazionale che l'ha ricevuta, questi la trasmette al difensore civico competente per territorio, o all'organo competente, dandone contemporanea comunicazione agli interessati.

4. In ogni atto notificato è indicata obbligatoriamente la possibilità per il destinatario di rivolgersi anche al difensore civico nazionale.

5. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico nazionale. In ogni caso i soggetti sottoscrittori dell'istanza sono tenuti ad informare di aver presentato ricorsi sulla questione sottoposta al vaglio del difensore civico nazionale.

6. Quando è proposto dagli interessati ricorso giurisdizionale su casi già fatti oggetto di intervento del difensore civico nazionale, questi può inviare all'organo giurisdizionale competente informazioni o documenti che ritenga utili per la migliore amministrazione della giustizia.

Art. 8. (Intervento d'ufficio)

1. Il difensore civico nazionale interviene d'ufficio qualora venga a conoscenza di casi di disfunzioni o di cattiva amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione (sottoscrivendo anche protocolli d'intesa) e consultazione con i difensori civici regionali, provinciali e comunali, le associazioni di tutela dei cittadini, consumatori ed utenti conosciute sul territorio nazionale, con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello nazionale.

3. Qualora le disfunzioni riscontrate non siano conseguenza di violazione di leggi o regolamenti, il difensore civico nazionale segnala agli organi competenti le disfunzioni rilevate, suggerendo le necessarie modifiche.

4. Al difensore civico nazionale è data comunicazione dell'inizio dell'azione penale in tutti i casi in cui egli può costituirsi parte civile nonché ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9. (Poteri)

1. Il difensore civico nazionale ha diritto di ottenere, senza formalità ed in forma gratuita, copie di atti, informazioni o chiarimenti in merito alle questioni oggetto del suo intervento.

2. Il difensore civico può chiedere, a sua discrezione, pareri su questioni determinate agli organi di consulenza legale dello Stato.

3. Il difensore civico può chiedere per iscritto informazioni o chiarimenti ai dirigenti delle amministrazioni o agli organi di vertice politico o amministrativo di cui all'articolo 3. Gli interpellati sono tenuti a rispondere non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo espressa proroga. I funzionari delle pubbliche amministrazioni nonché gli organi di vertice politici e/o amministrativi sono prioritariamente tenuti a comunicare tramite posta elettronica.

4. Il difensore civico nazionale qualora riscontri una violazione da parte degli organi di cui all'articolo 3 può:

a) trasmettere al responsabile del procedimento o al legale rappresentante dell'ente o ufficio una comunicazione scritta con l'indicazione delle modalità e termini per sanare la violazione riscontrata;

b) convocare conferenze di servizio a carattere interlocutorio, il cui verbale sottoscritto vincola la successiva attività procedimentale delle amministrazioni pubbliche intervenute o interessate.

c) in caso di disservizi può, inoltre, accedere in qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 3, per effettuarne sopralluoghi e riscontri, dandone preavviso ai soli organi di vertice dell'amministrazione.

Art. 10. (Conclusione degli interventi)

1. Il difensore civico nazionale, esaminata la questione, formula i suoi rilievi alla pubblica amministrazione.

2. Il funzionario o l'organo competente alternativamente:

a) provvede in ordine alle richieste del difensore civico nazionale nel termine stabilito dalla legge;

b) nel caso in cui ritenga di non accogliere, anche in parte, la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto.

3. In caso di gravi o reiterate inadempienze di uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, il difensore civico nazionale segnala il caso agli organi competenti perché assumano i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.

4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, il difensore civico nazionale può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario *ad acta*, qualora si tratti di provvedimenti obbligatori per legge.

5. Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario *ad acta* nei tempi fissati nella richiesta, il difensore civico nazionale, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario *ad acta*, definendo il termine massimo entro cui il procedimento dovrà concludersi. I commissari *ad acta* devono essere preferibilmente funzionari pubblici.

Art. 11. (Attività sanzionatoria)

1. I soggetti destinatari degli interventi del difensore civico nazionale sono tenuti ad agevolarne l'attività istituzionale.

2. Il difensore civico nazionale, qualora riscontri mancata collaborazione alle sue richieste, può segnalare all'organo competente il caso, chiedendo che vengano diffidati i responsabili. Nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del funzionario responsabile.

Art. 12. (Attività di collaborazione con i difensori civici regionali e locali)

1. Il difensore civico nazionale, fatta salva l'autonomia statutaria delle regioni, delle province e dei comuni, promuove nel corso di ogni anno riunioni (non più di due) con i difensori civici regionali, provinciali, delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti al fine di:

- a) coordinare l'attività del sistema di tutela civica nei diversi settori di competenza;
- b) esaminare e discutere problematiche comuni ai difensori civici regionali e locali, formulando anche proposte di modifiche o integrazioni legislative e regolamentari.

2. Partecipa alle riunioni periodiche con il mediatore europeo ai fini del necessario raccordo operativo. Promuove incontri con il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; con i presidenti delle commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati; con il presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali; con il presidente della commissione parlamentare antimafia; con le autorità amministrative indipendenti; con la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13. (Relazione annuale)

1. Il difensore civico, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta.

2. La relazione annuale del difensore civico nazionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e può esserne data pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione di massa.

Art. 14. (Durata in carica)

1. Il mandato del difensore civico nazionale e del suo vice ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviata la procedura per le nuove nomine.

3. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico nazionale e del suo vice sono prorogate fino all'entrata in carica dei successori.

4. In ogni momento il difensore civico nazionale ed il suo vice, con un preavviso di almeno tre mesi, possono rinunciare motivatamente al mandato.

5. Il vice difensore civico nazionale decade comunque al momento della cessazione del mandato del difensore civico nazionale.

6. Chi ha svolto la funzione di difensore civico nazionale e di vice difensore civico nazionale non può ricoprire cariche elettive pubbliche per due anni dalla data di cessazione dall'incarico.

7. Non è eleggibile a difensore civico nazionale e vice difensore civico nazionale, chi ha ricoperto, nei cinque anni precedenti la data del bando pubblico, incarichi di Governo, di presidente di Organi costituzionali, di presidente o assessore regionale, di presidente o assessore provinciale, di sindaco o assessore di comune o di provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti, o di magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare che abbia esercitato la giurisdizione fino a cinque anni prima della nomina. Parimenti non possono essere nominati i presidenti ed i componenti delle autorità nazionali di garanzia istituiti per legge che abbiano esercitato le funzioni cinque anni prima della nomina.

Art. 15. (Incompatibilità e decadenza)

1. Il mandato di difensore civico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché di attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale in conflitto con le funzioni espletate. Il difensore civico nazionale non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico, né ricoprire cariche anche di natura onoraria.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 si applicano anche al vice difensore civico nazionale.

3. Ove la nomina riguardi soggetti che si trovino in condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare entro il termine di un mese dalla nomina medesima.

4. Nell'ipotesi di causa di incompatibilità sopravvenuta, il termine di cui al comma 3 decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.

5. La decadenza per incompatibilità e la revoca per impedimento fisico che non gli consenta lo svolgimento delle funzioni è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

Art. 16. (*Indennità di carica*)

1. Al difensore civico nazionale spetta un trattamento economico complessivo corrispondente a quello percepito dai senatori della Repubblica. Al vice difensore civico nazionale spetta il 75 per cento del trattamento del difensore civico nazionale.

2. Il difensore civico nazionale e il suo vice, che siano dipendenti di pubblica amministrazione o di impresa pubblica o privata, hanno diritto al mantenimento del posto e per tutta la durata del mandato sono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 17. (*Sede, uffici, personale e consulenti*)

1. L'ufficio del difensore civico nazionale ha sede in Roma.

2. Con provvedimento adottato dal difensore civico nazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la pianta organica dell'ufficio. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità.

3. I posti previsti dalla pianta organica sono coperti prioritariamente, su richiesta nominativa del difensore civico nazionale, da dipendenti pubblici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, collocati in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il difensore civico nazionale, per l'espletamento del mandato può avvalersi della consulenza di cinque esperti in possesso di alta professionalità giuridico-amministrativa o tecnica.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì l'indennità spettanti per ciascuna qualifica del personale comandato.

5. Il difensore civico nazionale, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni di natura tecnica, può stipulare contratti d'opera con esperti qualificati per un massimo di cinque contratti con soggetti diversi.

Art. 18 (*Associazione nazionale difensori civici nazionali*)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 270, 271 e 272 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applicano, oltre che alle associazioni degli enti locali ivi indicate, anche all'Associazione nazionale difensori civici nazionali (ANDCI) in tutte le sue articolazioni locali, regionali e centrali.

Art. 19. (*Difensore civico regionale, provinciale e comunale*)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, le province anche autonome ed i comuni, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono istituire la figura del difensore civico di propria competenza, con legge ordinaria o con provvedimento amministrativo.

Art. 20. (*Copertura finanziaria*)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 – 2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegato 4 - Difesa civica presente nelle regioni e negli enti locali**Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**

<u>Regione Abruzzo</u> Dott. Nicola Antonio Sisti Via Bazzano 2 67100 L'Aquila (AQ)	Tel 0862 64 48 02 N verde 800 23 81 80 Fax 0862 23 194 E-mail difensore.civico@regione.abruzzo.it
<u>Regione Basilicata</u> Dott. Catello Aprea Via Vincenzo Verrastro, 6 85100 Potenza (PZ)	Tel 0971 27 45 64 – 44 71 11 Fax 0971 33.09.60 E-mail difensorecivico@regione.basilicata.it
<u>Regione Campania</u> Dott. Vincenzo Lucariello Centro Direzionale Isola F8 80143 Napoli (NA)	Tel 081 77 83 800 / 834 Fax 081 77 83 837 E-mail difensore@difensorecivicoregionecampania.it lucariello@consiglio.regione.campania.it
<u>Regione Emilia Romagna</u> Dott. Daniele Lugli Viale Aldo Moro 44 40127 Bologna (BO)	Tel 051 639 6382 N verde 800 51 55 05 Fax 051 639 6383 E- mail difciv@regione.emilia-romagna.it
<u>Regione Lazio</u> Dott. Felice Maria Filocamo Via Giorgione 18 00147 Roma (ROMA)	Tel 06 659 320 14 N verde 800 866.155 Fax 06 659 320 15 E-mail difensore.civico@regione.lazio.it
<u>Regione Liguria</u> Dott.ssa Annamaria Faganelli Viale delle Brigate Partigiane 2 16129 Genova (GE)	Tel 010 56 53 84 N verde 800 80.70.67 Fax 010 54 08 77 Email difensore.civico@regione.liguria.it
<u>Regione Lombardia</u> Dott. Giordano Donato Piazza Fidia 1 20159 Milano (MI)	Tel 02 60 81 267 / 674 82 465 Fax 02 674 82 487 E-mail difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it luisella.tasca@consiglio.regione.lombardia.it
<u>Regione Marche</u> Dott. Samuele Animalì Corso Stamina 49 60100 Ancona (AN)	Tel 071 229 84 83 / 22981 Fax 071 229 82 64 E-mail difensore.civico@consiglio.marche.it